

PARTE PRIMA

Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario

- A) Studenti provenienti da scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento
v. *D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 n.1 e 2*
- B) Studenti provenienti da scuole non italiane all'estero
v. *D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 e 379*

In tutti e due i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. Il Consiglio di classe deciderà sull'ammissione dell'alunno ed in quale classe inserirlo.

Si rammenta che (DPR 31.8.1999, N. 394 – Art. 45):

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Si suggerisce di iniziare le pratiche con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Documentazione richiesta:

1. Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico;
2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
 - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra).
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;
5. Elenco dei documenti presentati.

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l’iscrizione nelle scuole italiane.